



Notaio Andrea
Grasso

N. 13514 di Repertorio

N. 10254 di Raccolta

----- Verbale di Assemblea Straordinaria -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicem-
bre -----

----- (13 dicembre 2019) -----

Alle ore dodici e minuti trenta -----

In Catania, piazza Duomo n. 3 -----

Dinanzi a me Dottor Andrea Grasso, Notaio in Catania, iscrit-
to al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Catania e Caltagirone -----

----- E' presente: -----

- Rallo Fabio, nato a Catania il due settembre millenovecen-
tosessantasei che intervenire al presente nella qualità di
presidente del consiglio di amministrazione della società
per azioni con unico socio "ASEC S.p.A.", con sede in Cata-
nia, via Cristoforo Colombo n. 150, ove domicilia per la ca-
rica, capitale sociale euro 9.212.558,00 interamente versa-
to, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Re-
gistro delle Imprese del Sud Est Sicilia 03542180876, REA
CT12946. -----

Detto componente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo, mi dichiara che è stata convocata con avviso proto-
collo n. 3424 del 3/12/2019, per questo giorno, luogo ed
ora, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei so-

Registrato a
Catania
il 13/12/2019
al n. 19987
serie 1T



ci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

1) Adozione del nuovo testo di statuto sociale, approvato dal consiglio comunale di Catania con Deliberazione n. 26 del 13 novembre 2019; -----

e mi richiede di far constare con pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. -----

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue: -----

Assume la presidenza ai sensi dei vigenti patti sociali il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rallo Fabio, il quale constata e dichiara: -----

- che è presente l'intero capitale sociale portato dal socio unico Comune di Catania, in persona dell'assessore Roberto Bonaccorsi per delega del Sindaco; -----

- che dell'organo amministrativo, oltre a lui stesso, sono presenti il consigliere Campo Alessandro; -----

- che del collegio sindacale sono presenti Privitera Rosanna, Giuffrida Francesco il tutto per come risulta dal foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "A"; ----

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -

Sul punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone che il consiglio comunale di Catania con deliberazione n. 26 del 13 novembre 2019 ha deliberato delle modifiche allo sta-

tuto della società ASEC S.p.A. al fine di adeguare lo stesso al dettato di cui all'art. 26 comma 1 del D.lgs 175/2016 ed al dettato del D.Lgs. 231/2001 disponendo l'istituzione di un organismo di vigilanza dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza, al fine di vigilare sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società ed ha adottato il nuovo testo dello statuto, allegato alla delibera, dando mandato al Sindaco o ad un suo delegato ad intervenire alla odierna assemblea per approvare le dette modifiche esprimendo voto favorevole in tal senso. ----


Nell'ambito delle deliberate modifiche si è altresì ritenuto necessario, in conformità alla vigente normativa, modificare la denominazione sociale adottando la denominazione "CATANIA RETE GAS S.P.A.". -----

Dopo breve discussione l'assemblea, dichiarandosi i soci edotti degli argomenti trattati, all'unanimità -----

----- Delibera: -----

1) di modificare la denominazione sociale in "CATANIA RETE GAS S.P.A."; -----

2) di adottare le modifiche allo statuto della società deliberate dal consiglio comunale di Catania in data 13 novembre 2019 al fine di adeguare lo stesso al dettato di cui all'art. 26 comma 1 del D.lgs 175/2016 ed al dettato del D.Lgs. 231/2001 disponendo l'istituzione di un organismo di vigilanza dotato di requisiti di autonomia, professionalità



e indipendenza, al fine di vigilare sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società; -----

3) di adottare il nuovo testo dello statuto sociale che si allega al presente sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale. -----

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. -----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, adempite le formalità di chiusura, essendo le ore dodici e minuti quaranta. -----

----- Ap-
provato quest'atto dal comprante previa lettura che io lui ne ho data, in assemblea. -----

In un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine intere tre e fin qui della presente. -----


Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque -----
firmato: Rallo Fabio - Not. Andrea Grasso -----

Allegato A' dell'atto n. 10254 di Necavie

ASEC SPA

Assemblea dei soci del 13 dicembre 2019

Foglio presenze



Consiglio di amministrazione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Socio unico

Comune di Catania

[Handwritten signature]

Collegio Sindacale

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Roberto Beccovi

[Handwritten signature]



Allegato "B" all'atto n. 10254 di licenze



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni denominata CATANIA RETE GAS S.p.A. unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Catania.
2. Potranno acquisire la qualità di socio, mediante trasferimento di azioni o sottoscrizione di nuove azioni, altri enti pubblici, nei limiti previsti dal presente statuto

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Catania. Ai sensi di legge, possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, rappresentate, filiali, succursali, uffici, agenzie.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, potrà essere anticipatamente sciolta.

Art. 4 - ATTIVITA' SVOLTA

La società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente azienda Asec, azienda speciale del Comune di Catania, conservando tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrando pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria. La società è finalizzata alla gestione dei servizi pubblici locali, attività complementari ed opere connesse, ai sensi di legge.

La società ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività che costituiscono interessi pubblici assunti dalla amministrazione pubblica o delle amministrazioni pubbliche che alla stessa partecipano, inerenti a:

- produzione, approvvigionamento, trasformazione e distribuzione del gas naturale, nonché di ogni altro prodotto energetico da utilizzare per ogni tipo di fabbisogno;
- gestione della pubblica illuminazione anche attraverso la promozione, la realizzazione, la progettazione e la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio e all'efficientamento energetico mediante tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia e migliorare la qualità dell'ambiente;
- progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti necessari alla erogazione dei servizi da essa svolti, nonché l'esecuzione di lavori attinenti;
- gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in merito, sia esercitando anche per conto terzi l'attività di controllo di inquinamento ambientale.

La società, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, del D.lgs. 175/2016, può svolgere qualsiasi attività connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di ricerca, di studio, di consulenza, di assistenza e servizi nei settori sopra indicati.

Il mutamento significativo dell'oggetto sociale richiede la modifica delle relative clausole statutarie, da adottarsi con le modalità richiamate dall'articolo 7, comma 7, del D.lgs. 175/2016, e la stipula di apposito contratto di servizio.

La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali e opere connesse, con l'osservanza dei principi e delle norme dell'evidenza pubblica e ferma restando la sua esclusiva responsabilità nei confronti degli enti titolari per la gestione del servizio direttamente affidatole.

La società può, altresì, partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi, attività complementari ed opere connesse, indette da altre amministrazioni, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazione temporanea di impresa o consorzi, e svolgere attività in favore di terzi, impregiudicati gli interessi della comunità di riferimento.

La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la richiesta e la prestazione di garanzie, anche fideiussorie, comunque connessa,

affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'intermediazione finanziaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. La Società può avvalersi di contributi e finanziamenti da qualsiasi ente provenienti.

Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può procedere all'acquisto, alla concessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, alla costituzione e alla acquisizione di partecipazioni in altre società, collaterali o affini, aventi le caratteristiche previste dagli articoli 3 e 4 del D.lgs. 175/2016.

Per valorizzare il principio di innovazione, e comunque nel rispetto del principio di concorrenza, la società può promuovere l'istituzione di forme di partenariato nelle modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, con Università, Enti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati, volte allo svolgimento coordinato dei rispettivi compiti e funzioni istituzionali per il perseguimento dello sviluppo territoriale, economico e sociale.

La Società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire a consorzi e agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, sia europea che internazionale.

Ove necessario ai sensi di legge, la società si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo D.lgs. 50/2016.

La Società, limitatamente all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili sia trasferimenti incrociati di risorse nella filiera del gas.

Art. 5 - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVITA'

Oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

In caso di inosservanza del suddetto limite quantitativo si applica la disciplina prevista dall'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 175/2016.

Art. 6 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della società ai soci sono effettuate nella sede legale o nella sede risultanti nei libri dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI OBBLIGAZIONI

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 9.212.558,00 (novemilioniduecentododicimilacinquecentocinquantotto/00).

Esso è rappresentato da n. 9.212.558,00 azioni ordinarie del valore nominale di euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi.

La società, per eventuali esigenze finanziarie, può assumere finanziamenti dei propri soci nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

La società può, altresì, richiedere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge, accettare contributi finalizzati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, da Enti Pubblici, da Organismi della Comunità Europea, da Associazioni, da privati.

Art. 8 - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO



I rapporti tra la Società ed il Comune di Catania sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Per ciò che riguarda la relazione tra la qualità di socio pubblico locale e la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, trovano applicazione le previsioni di legge e del contratto di servizio.

Art. 9 - AZIONI - DETENZIONE - TRASFERIMENTO -VINCOLI

Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed accettazione del presente statuto.

Possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica.

Non è ammessa alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella eventualmente prescritta da norme di legge, in conformità dei trattati, e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Art. 10 - PATRIMONI DESTINATI

La Società, nel rispetto delle competenze dell'organo amministrativo e dell'assemblea regolate dal presente statuto, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI

La Società, su delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - ORGANI

Sono organi della Società:

- l'assemblea dei soci;
- l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza il cui compenso sarà stabilito dall'Assemblea.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria e straordinaria.

Al fine di assicurare il controllo analogo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis c.c., l'Assemblea è investita di penetranti poteri di indirizzo, controllo e vigilanza sulla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria della società, secondo il modello organizzativo dell'in-house providing.

Art. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla ripartizione degli utili;
- b) nomina e revoca l'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione, la cui nomina non sia riservata dal presente statuto, ex artt. 2449 e sg. c.c., al Comune di Catania, determinandone il numero entro i limiti minimo e massimo di cui all'art. 20 del presente statuto;
- c) può prevedere la nomina di un Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 175/2016;
- d) nomina i membri del collegio sindacale la cui nomina non sia riservata dal presente statuto, ex artt. 2449 e sg. c. c., al Comune di Catania, e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e il corrispettivo spettante al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, sempre nel rispetto delle norme in materia di società pubbliche;

- f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci ed in ordine alla rinuncia e alle transazioni sulle dette azioni;
- g) approva il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica, volti alla definizione degli indirizzi strategici e generali di gestione, predisposti dall'organo amministrativo;
- h) formula indirizzi sulla gestione, sia ordinaria che straordinaria, e direttive specifiche ai quali l'organo amministrativo, nell'esercizio dei poteri di cui è investito, è obbligato a conformarsi;
- i) formula eventuali proposte vincolanti per l'ordine del giorno delle adunanze dell'organo amministrativo;
- l) adotta deliberazioni di autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il compimento di operazioni di gestione straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori, affitto, vendita o conferimento in società dell'azienda o di un ramo della medesima, acquisizione e dismissione di partecipazioni in altre società;
- m) autorizza ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 5% del capitale sociale;
- n) delibera sulle altre richieste di parere sottoposte al suo esame dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- o) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso di partecipazione alla Società di altre amministrazioni, ai fini della realizzazione del controllo analogo congiunto, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale nelle materie sopra indicate alle lettere g), h), i), l) ed m).

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche al presente statuto;
- l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- ogni materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata normalmente nella sede della Società.

Su decisione dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata anche in altro luogo, purché nel territorio della Regione Siciliana, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione, previa deliberazione in tal caso del consiglio d'amministrazione, con avviso che deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e della seconda convocazione, nonché degli argomenti da trattare.

Della convocazione si darà comunicazione ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax con avviso di riscontro, posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (es. e-mail di riscontro), da inoltrarsi al domicilio o all'indirizzo risultanti dal libro dei soci.

E'valida, anche se non formalmente convocata, l'assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza di amministratori e componenti del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Può tuttavia essere convocata, anche per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta chiusura, qualora particolari esigenze sociali lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

Potrà, inoltre, essere convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Ai fini della realizzazione del controllo analogo congiunto, nel caso di partecipazione alla Società di altre amministrazioni, ciascuna di queste ultime, per il tramite del proprio rappresentante legale, può richiedere

la convocazione dell'assemblea dei soci, facendone formale richiesta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere eseguita senza ritardo quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 17 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA E SEGRETERIA

Nell'ipotesi di organo amministrativo monocratico, l'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi è designato ai sensi dell'art.2371, comma 1, c.c.

Nell'ipotesi in cui la gestione della società sia affidata ad un organo amministrativo collegiale, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente dello stesso organo eletto ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, o, in caso di ulteriore difetto, dal consigliere più anziano per età. In assenza anche di questi la presidenza della Assemblea spetta a chi è designato ai sensi dell'art.2371, comma 1, c.c.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo.

Art. 18 - INTERVENTO E VOTO

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli nelle casse sociali o in quelle designate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei termini e con i limiti dell'art. 2372 c.c.

Gli Enti e le società legalmente costituiti sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante ovvero da persona da questi designata mediante delega scritta.

Il Presidente dell'Assemblea provvede ad ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

E' ammesso il voto per corrispondenza, secondo norme fissate da apposito regolamento.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi che, tramite mezzi di telecomunicazione, ne consentano lo svolgimento con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.


In tal caso è necessario, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche verificando la validità delle deleghe eventualmente rilasciate, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze, l'esercizio, da parte degli intervenuti, del diritto di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la regolarità delle operazioni di votazione e del processo di verbalizzazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli Azionisti possono accedere.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.



Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con una filiale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la videoregistrazione della videoconferenza.

Art. 19 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale. Le deliberazioni dell'assemblea devono costare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario della stessa, salvo quando la legge prescrive l'intervento del notaio o detto intervento sia richiesto dal Presidente dell'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.

Art. 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società, ove non sia amministrata da un Amministratore Unico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente se nominato, nominati dall'Assemblea.

2. Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra persone:

- In possesso dei requisiti del Codice Civile;
- In possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- In possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e precisamente:
 - a) diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, in Economia e Commercio o equipollente, in Ingegneria o equipollente.
 - b) Esperienza almeno quinquennale:
 - b1) di tipo scientifico: Ricercatore Universitario, Docente Universitario.
oppure
 - b2) di tipo professionale: Iscrizione in appositi albi di esercizio della professione.
oppure
 - b3) dirigenziale: dirigente a tempo determinato o indeterminato in aziende ed enti pubblici o privati.
oppure
 - c) esperienza almeno quinquennale di Presidente o Amministratore Delegato in enti o aziende pubbliche o private di dimensione, per valore economico e struttura simile a quella della società.

3. Ove la società sia amministrata da un organo collegiale, l'Assemblea nomina i componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci, senza oneri aggiuntivi.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

8. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2459, comma 2, del Codice Civile.

9. Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio".

Art. 21 - ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Se presente, il consiglio d'amministrazione, salvo che non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno un Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, ne presiede le riunioni e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione, al solo fine di individuare preventivamente il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, può eleggere un vice-presidente, senza che all'eventuale nomina consegua il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

In caso di assenza o impedimento anche del vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare un segretario.

Se la nomina proviene dal Consiglio di Amministrazione, il segretario può anche essere persona estranea al consiglio.

Il Presidente o l'Amministratore unico ed il segretario firmano i verbali delle deliberazioni assunte e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidati con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

Art. 22 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce, normalmente nella sede sociale, di regola, con cadenza mensile secondo un calendario fissato dallo stesso consiglio all'inizio di ciascun semestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

Il consiglio può riunirsi anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione Siciliana.

La convocazione è effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, mediante apposito avviso di convocazione da inviarsi a ciascun amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della stessa, tramite lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (es. e-mail di riscontro).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, purchè nessuno obietti insufficiente conoscenza degli argomenti posti in deliberazione. Successivamente alla diramazione dell'avviso di convocazione, e, comunque, almeno tre giorni prima dell'adunanza consiliare, che possono essere ridotti ad un giorno in caso di comprovata urgenza, il presidente ha l'obbligo di depositare presso la segreteria del consiglio tutti gli atti e i documenti utili in riferimento all'ordine del giorno per una preventiva adeguata informativa e per una più rapida e ponderata formazione della volontà collegiale sugli argomenti posti in delibera. Di tale deposito dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione.

Il consiglio d'amministrazione si potrà svolgere anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature telematiche di carattere audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso il consiglio si intende svolto nel luogo in cui si trovano colui che lo presiede ed il Segretario tenuto alla stesura del verbale. Ai fini della realizzazione del controllo analogo, ciascuna amministrazione sociale, per il tramite del proprio rappresentante legale, può richiedere la convocazione dell'organo

amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione della società.

Nel caso di amministratore unico le disposizioni dell'art. 22 del presente statuto troveranno applicazione in quanto compatibili.

Art. 23 - DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel caso in cui sia costituito un consiglio di amministrazione per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di fare constare la validità della seduta medesima. Delle deliberazioni dell'Organo amministrativo si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dall'amministratore unico o dal presidente del collegio e dal segretario.

Qualora la società operi come impresa verticalmente integrata, dovrà attenersi alle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, ai sensi della regolazione di settore sopra richiamata, della gestione di determinate attività debba essere investito un gestore indipendente, i componenti di tale organo saranno individuati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della delibera sopra richiamata e successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore Indipendente fosse costituito da solo una parte degli Amministratori, le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, che in tal senso è vincolante:

- l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- i rapporti con le parti correlate afferenti all'attività di distribuzione e misura del gas naturale.

L'organo amministrativo ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie, relative all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi illegittima.


Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione dell'organo amministrativo, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta all'organo amministrativo il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà piena efficacia ai fini delle decisioni. Fatta salva la possibilità di trattare il punto al successivo C.d.A.

Art. 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e hanno facoltà di compiere gli atti che ritengano opportuni ai fini dell'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dagli atti programmatici adottati dalla assemblea, nel necessario rispetto degli orientamenti generali e delle direttive specifiche impartiti da quest'ultima e fatte salve le ulteriori limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo, in particolare, è tenuto:

- a) a predisporre il bilancio, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica, volti alla definizione degli indirizzi strategici e generali di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria della società;



b) a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 175/2016, rendendo conto, altresì, dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli altri documenti di natura programmatica;

c) a predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informarne l'assemblea nell'ambito della relazione di cui alla lettera b);

d) a valutare l'integrazione degli strumenti di governo societario con quelli di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016, dandone conto nella relazione di cui alla lettera b);

e) ad adottare, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.lgs. 175/2016; f) a predisporre, su domanda dell'assemblea, specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, contenenti i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi valutazionecirca i medesimi;

g) ad ottemperare tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dalla Assemblea, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;

h) a trasmettere ai soci la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 175/2016 e gli atti fondamentali di indirizzo e di gestione della società.

Ferme restando le prerogative dell'assemblea in ordine alle autorizzazioni al compimento di atti da parte dell'organo amministrativo, quest'ultimo è competente a realizzare ogni operazione societaria, compresi il rilascio di fidejussioni e la prestazione di cauzioni, che importi un impegno finanziario non superiore al 5% del capitale sociale.

L'organo amministrativo delibera la sottoscrizione del contratto di servizio.

Art. 25 - DELEGHE

Il Consiglio di amministrazione, ove istituito, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio in conformità al disposto dell'art. 2381 c.c., può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il consiglio inoltre ha facoltà di conferire speciali incarichi ad amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà vigilare sul consigliere delegato al solo scopo, ove lo ritenga opportuno, di riferire al consiglio, sulle materie oggetto delle deleghe.

Art. 26 - COMPENSI

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso stabilito dall'assemblea, che rimarrà fissato fino a diversa deliberazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale.

La determinazione del trattamento economico di amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti è definita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7, del D. lgs. 175/2016.

Art. 27 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

I poteri di rappresentanza del consigliere delegato sono conferiti, in coerenza alle attribuzioni delegate, con speciale procura previa delibera del consiglio di amministrazione.

Le procure di cui sopra sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese nei casi previsti dalla legge. L'amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio, può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 28 - CONTROLLO ANALOGO

Ai fini della realizzazione del controllo analogo, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i rappresentanti legali delle amministrazioni socie, e quanti da loro delegati, hanno libero accesso ai locali della società e hanno il diritto di ottenere tutti i documenti e le informazioni relativi alla stessa, in particolare se concernenti i servizi gestiti nel territorio di propria competenza.

Agli stessi fini, ciascun socio può esercitare il potere di veto sulle deliberazioni dell'assemblea della Società che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio e che, in ogni caso, non coinvolgano gli interessi delle altre amministrazioni socie singolarmente considerate o quelli collettivi perseguiti dalla Società.

Il Comune di Catania esercita i poteri previsti dal regolamento comunale del sistema integrato dei controlli delle società partecipate, adottato con deliberazione n. 123 del 5 giugno 2014 del Consiglio Comunale di Catania.

In caso di partecipazione di altre amministrazioni pubbliche, mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che in deroga a quanto previsto dal codice civile possono avere durata superiore a cinque anni, verranno definiti i poteri di controllo dei soci diversi dal Comune di Catania, in armonia con il regolamento comunale del sistema integrato dei controlli delle società partecipate, adottato con deliberazione n. 123 del 5 giugno 2014 del Consiglio Comunale.

Art. 29 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, in particolare quelli di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 175/2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Un sindaco effettivo e un supplente saranno nominati direttamente, ai sensi degli artt. 2449 e 2450 c.c., dal Comune di Catania.

Due sindaci effettivi ed un supplente saranno nominati dall'assemblea. Ai fini della nomina dei sindaci ogni azione dà diritto a designare un unico nominativo; saranno eletti coloro che avranno riportato più voti. I due più votati ricopriranno la carica di sindaci effettivi, il terzo ricoprirà la carica di sindaco supplente. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggebili.

In ogni caso trova applicazione il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il compenso dei sindaci dovrà essere determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del D. Lgs. 175/2016.

Presidente del collegio sindacale sarà il sindaco effettivo nominato dal Comune di Catania.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno o da una società di revisione in ossequio alle disposizioni di legge dal Collegio Sindacale salvo che l'assemblea deliberi che esso sia svolto da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale, i sindaci devono avere la qualifica di revisori legali iscritti nell'apposito registro. La perdita di tale requisito determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione da parte del sindaco e la sua sostituzione da parte del sindaco supplente più anziano.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 29 bis - Organismo di Vigilanza

1. La società adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.

2. E' costituito un Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza.

I membri dell'organismo di vigilanza devono possedere i medesimi requisiti previsti dall'art. 20 per i membri del CdA ed il loro compenso è stabilito all'atto della nomina.

3. L'Organismo è composto da uno a tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata e designa, nel caso di organo collegiale, anche il componente destinato alla funzione di presidente. I componenti dell'Organismo devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla funzione loro affidata. L'Organismo: vigila sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società, predisposto ai sensi della D. Lgs. 231/2001; valuta l'attualità dello stesso; propone i necessari adeguamenti e verifiche; riceve le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con proprio regolamento l'attività dell'Organismo. Il regolamento dovrà garantire la necessaria continuità d'azione dell'Organismo e il puntuale adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

5. Ai componenti l'Organismo di Vigilanza spetta un compenso stabilito dall'assemblea che rimarrà fissato fino a diversa deliberazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 30 - RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DICONTROLLO

La responsabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo è regolata dall'art. 12 del D. Lgs. 175/2016 e dalle altre dalle norme di legge in tema di responsabilità.

Art. 31 - DIVIETI

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

TITOLO IV

STRUTTURA DI GRUPPO - DIREZIONE UNITARIA

Art. 32 - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Al fine di un migliore e più efficace coordinamento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale svolte, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, tramite società controllate o collegate, l'organo amministrativo, in osservanza agli indirizzi generali dati dall'assemblea ordinaria, sarà tenuto ad esercitare attività di direzione e coordinamento, definendo le linee strategiche del gruppo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di cui all'art. 2497 c.c.

Art. 33 - POTERI DI DIREZIONE UNITARIA

Le nomine degli organi amministrativi e di controllo delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento, di cui al precedente articolo, nonché l'approvazione degli atti strategici saranno soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo di CATANIARETE GAS S.p.A.

Le società soggette all'attività di direzione e coordinamento, di cui al precedente articolo, non potranno compiere, senza preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo di CATANIA RETE GAS S.p.A., le seguenti operazioni:


- acquisto di partecipazioni di controllo in altre società o costituzione di nuove società;
- nomina di amministratori e sindaci nelle sub-partecipate.

TITOLO V

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 34 - BILANCI - CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e funzionanti a norma di legge.



Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea la quale ne determina il corrispettivo nel rispetto delle norme in materia di società pubbliche.

Art. 35 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gi esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo deve procedere con criteri di oculata prudenza, ed in rispondenza delle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario delle attività e passività, avendo cura che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Art. 36 - UTILI

L'utile netto del bilancio è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare al quinto del capitale sociale;
- il 15% (quindici per cento) alla riserva statutaria;
- il rimanente da distribuire ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea o disposizioni di legge.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società e portati a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 37 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualsiasi caso e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

La liquidazione potrà avvenire anche mediante attribuzione ai soci di beni in natura.

In caso di vendita, il Comune di Catania avrà diritto di prelazione, a parità di condizioni, sugli impianti di produzione, trasporto ed accumulo e sulla rete di distribuzione, nonché su tutti gli altri beni strumentali costituenti il patrimonio aziendale.

Art. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le società ed i suoi azionisti, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite ad un collegio arbitrale.



Il collegio arbitrale sarà nominato secondo le vigenti disposizioni di legge.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Art. 39 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *col allegati.*
Cesà li 13 dicembre 2013



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of the Italian Republic in the center, surrounded by the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "ANDREA GROSSO ILLUSTRATORE IN CAVALERIA" at the bottom, with a small star on the right side.